Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie L

2025/2577

22.12.2025

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/2577 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2025

relativa alla concessione di una deroga richiesta da alcuni Stati membri e dal Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per utilizzare mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici per la versione 3 del sistema di controllo delle importazioni 2

[notificata con il numero C(2025) 8768]

(I testi in lingua finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lituana, spagnola, svedese e ungherese sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ([1]), in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 8, paragrafo 2,

previa consultazione del comitato del codice doganale,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 dispone che tutti gli scambi di informazioni tra autorità doganali nonché tra operatori economici e autorità doganali e l'archiviazione di tali informazioni richiesti dalla normativa doganale siano effettuati mediante procedimenti informatici. A tal fine, e a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, di detto regolamento, la Commissione definisce requisiti comuni in materia di dati.

(2) L'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013 prevede, per la Commissione, la possibilità di adottare, in casi eccezionali, decisioni che autorizzano uno o più Stati membri a derogare all'uso di procedimenti informatici per lo scambio e l'archiviazione di informazioni, se tale deroga, concessa per un periodo di tempo specifico, è giustificata dalla situazione specifica degli Stati membri che ne fanno richiesta.

(3) La decisione di esecuzione (UE) 2023/2879 della Commissione ([2]) stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione («il programma di lavoro»). Il programma di lavoro elenca i sistemi elettronici da sviluppare e le date in cui si ritiene che saranno operativi. Tale programma specifica, tra l'altro, la finestra di attuazione e di utilizzazione del sistema di controllo delle importazioni 2 (in appresso «ICS2») a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, e degli articoli 16, 46, 47 e da 127 a 132 del regolamento (UE) n. 952/2013.

(4) Inoltre l'articolo 278, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 952/2013 specifica il termine entro il quale possono essere utilizzati, su base transitoria, mezzi diversi dai procedimenti informatici per attuare le disposizioni sulle dichiarazioni sommarie di entrata e sull'analisi dei rischi in relazione all'entrata delle merci nel territorio doganale dell'Unione.

([1]) GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/952/oj.
([2]) Decisione di esecuzione (UE) 2023/2879 della Commissione, del 15 dicembre 2023, che stabilisce il programma di lavoro relativo allo sviluppo e all'utilizzazione dei sistemi elettronici previsti dal codice doganale dell'Unione (GU L, 2023/2879, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2879/oj).

(5) A norma dell'articolo 7 dell'accordo di recesso ([3]) e dell'articolo 13 del Quadro di Windsor ([4]), il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord dispone inoltre della facoltà di richiedere una deroga ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 952/2013.

(6) In conformità con il programma di lavoro, al più tardi entro il 1º settembre 2025 gli Stati membri devono essere pronti a scambiare e archiviare le dichiarazioni sommarie di entrata («ENS») raccolte presso gli operatori economici per le merci trasportate su strada e per ferrovia, comprese le merci spedite a mezzo posta trasportate con questi mezzi di trasporto. A tale data, corrispondente alla fine della finestra di utilizzazione della fase 3 della versione 3 del sistema di controllo delle importazioni 2 nell'ambito del CDU (ICS2), gli Stati membri sono tenuti a offrire agli operatori economici la possibilità di collegarsi al sistema e, a decorrere dalla data della connessione, a esigere che presentino le dichiarazioni sommarie di entrata usando tale sistema.

(7) Sono tuttavia emerse diverse circostanze specifiche aventi effetti persistenti nell'Unione europea. La guerra in corso in Ucraina e l'esigenza di garantire il funzionamento ininterrotto dei corridoi di solidarietà ucraini, la necessità di integrare il sistema ICS2 con i sistemi di frontiere intelligenti, l'ampio numero di operatori economici che hanno difficoltà a ottenere da uno Stato membro la registrazione per connettersi ai sistemi informatici, la notevole complessità e importanza dell'adozione del sistema ICS2 e le risorse necessarie per l'interoperabilità con i sistemi nazionali nonché le interfacce, sia per gli Stati membri, sia per gli operatori economici, oltre alla natura specifica e complessa dei meccanismi di trasporto interessati da quest'adozione, che comprende forme multimodali, si sono rivelati sproporzionatamente gravosi per alcuni Stati membri e operatori economici rispetto ad altri. Gli Stati membri interessati sono quelli in cui la sicurezza relativa al trasporto di merci su strada e per ferrovia destano particolari preoccupazioni e tali Stati membri necessitano di conseguenza di una soluzione valida per garantire la certezza del diritto, la continuità operativa e una transizione senza soluzione di continuità verso il rispetto dei criteri previsti dalla versione, 3, fase 3, del sistema ICS2.

(8) Tali circostanze specifiche hanno impedito a taluni Stati membri e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord di attuare i nuovi requisiti relativi alla dichiarazione sommaria di entrata previsti dalla fase 3 della versione 3 del sistema ICS2 entro il 1º settembre 2025. In agosto 2025 l'Irlanda, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia, la Lituania, l'Ungheria, la Finlandia e il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord hanno pertanto formalmente presentato una domanda per utilizzare mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici, a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) n. 952/2013.

(9) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 952/2013, tali deroghe non dovrebbero pregiudicare lo scambio di informazioni tra coloro cui sono indirizzate e gli altri Stati membri, né lo scambio e l'archiviazione di informazioni in altri Stati membri o nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, ai fini dell'applicazione della normativa doganale.

(10) L'Irlanda, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia, la Lituania, l'Ungheria, la Finlandia e il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord devono quindi riferire alla Commissione in merito ai progressi compiuti nell'attuazione dei nuovi requisiti relativi alla dichiarazione sommaria di entrata previsti dalla versione 3 del sistema ICS2 in relazione alle merci trasportate su strada e per ferrovia nell'ambito del processo di comunicazione di cui all'articolo 278 *bis* del regolamento (UE) n. 952/2013. Occorre inoltre garantire la comunicazione e la condivisione delle informazioni relative alla pianificazione nazionale di cui all'articolo 4 della decisione di esecuzione (UE) 2023/2879.

(11) Data l'importanza del sistema ICS2 nell'istituire un approccio integrato dell'Unione per rafforzare la gestione dei rischi doganali e garantire la sicurezza preliminare delle merci, agevolando nel contempo il libero flusso degli scambi legittimi, e a causa della natura e della complessità del sistema ICS2, le modifiche necessarie per l'allineamento ai requisiti del codice doganale dell'Unione hanno ripercussioni anche su altri sistemi informatici ad essi correlati o da essi dipendenti. La durata della deroga dovrebbe pertanto essere limitata allo stretto necessario. In tale contesto e considerando sia l'impatto delle circostanze specifiche che hanno causato ritardi negli sviluppi informatici in corso della versione 3 dell'ICS2 negli Stati membri sia lo stato attuale di tali sviluppi, la deroga dovrebbe durare al più tardi fino al 31 dicembre 2025.

([3]) Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/withd_2020/sign).

([4]) Decisione n. 1/2023 del comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, del 24 marzo 2023, che stabilisce disposizioni relative al Quadro di Windsor [2023/819] (GU L 102 del 17.4.2023, pag. 61, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/819/oj).

(12) Poiché la fine della finestra di utilizzazione della fase 3 della versione 3 del sistema ICS2 è fissata al 1º settembre 2025, la presente decisione di esecuzione dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere da tale data,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'Irlanda, la Grecia, la Spagna, la Francia, l'Italia, la Lituania, l'Ungheria, la Finlandia e il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord possono utilizzare mezzi di scambio e archiviazione di informazioni diversi dai procedimenti informatici nell'ambito della componente comune della versione 3 del sistema elettronico di cui all'articolo 182 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ([5]) («ICS2»), a condizione che l'uso di mezzi diversi dai procedimenti informatici non pregiudichi lo scambio di informazioni tra coloro cui sono indirizzate e gli altri Stati membri, o il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, né lo scambio e l'archiviazione di informazioni in altri Stati membri, o nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, ai fini dell'applicazione della normativa doganale.

2. Onde soddisfare la condizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri e il Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord utilizzano il sistema di controllo delle importazioni 1 («ICS1») per la presentazione delle dichiarazioni sommarie di entrata, a norma dell'articolo 127 del regolamento (UE) n. 952/2013.

3. L'ufficio doganale di uno Stato membro, o del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, cui è stata concessa una deroga ai sensi del paragrafo 1 comunica alle altre autorità doganali degli Stati membri, o del Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, gli esiti del controllo da esso effettuato, ai sensi dell'articolo 186, paragrafo 7 *bis*, del regolamento (UE) 2015/2447, utilizzando il sistema elettronico CRMS di cui all'articolo 36, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento.

Articolo 2

La presente decisione si applica dal 1º settembre 2025 al 31 dicembre 2025.

Articolo 3

L'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lituania, l'Ungheria, la Repubblica di Finlandia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord nei confronti dell'Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2025

Per la Commissione
Maroš ŠEFČOVIČ
Membro della Commissione

([5]) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj).